



Comune di Paderno d'Adda

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 40 DEL 16-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di Dicembre, alle ore 21:00, presso CASCINA MARIA IN MODALITA' MISTA, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
TORCHIO GIANPAOLO	X	
STELLA CLAUDIO	X	
BESANA ANTONIO INNOCENTE	X	
BIFFI ALESSANDRO	X	
BOZZETTI MARINA	X	
BRUNNER GINEVRA	X	

Componente	Presente	Assente
CANZIANI BARBARA	X	
CASIRAGHI VALENTINO		X
CINICOLA ELVIRA NOEMI	X	
FAZIO FILIPPO		X
MAZZOLA GIORGIO MARIO	X	
MULE' CARMELO	X	
RIVA BARBARA	X	

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente GIANPAOLO TORCHIO nella sua qualità di SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30-04-2021;

Accertata da parte del Segretario Generale la presenza nella Sala Consiliare di Cascina Maria di n. 11 (undici) Consiglieri, di cui nessuno collegato tramite Teams. Risultano assenti n.2 (due) Consiglieri (Casiraghi Valentino e Fazio Filippo);

Dato atto che la proposta di deliberazione con i relativi pareri è stata messa a disposizione di tutti i componenti nel Cruscotto di Urbi Smart:

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2026.

PREMESSO che, l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera CC n. 05 del 19/05/2020;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'anno 2025 le nuove aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. »;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che:

- la legge di bilancio 2020 ha previsto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione, nel portale del federalismo fiscale, di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell'atto stesso;
- le delibere approvate senza il predetto prospetto non sono idonee a produrre effetti;
- tale obbligo entra in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU;

VISTI i Decreti del vice ministro dell'economia e delle finanze:

- del 07/07/2023 con il quale sono state individuate le varie fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote e esenzioni IMU;
- del 06/09/2024 con il quale sono state integrate le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, in sostituzione del precedente decreto 07/07/2023, valide dal 01/01/2025;
- del 06/11/2025, con il quale, in considerazione delle esigenze emerse nel corso del 2025, sono individuate le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote ed esenzioni IMU, con l'aggiornamento del prospetto valido dal 01/01/2026;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione delle aliquote IMU da applicare dal 01/01/2026, secondo quanto previsto dal predetto decreto del 06/11/2025;

DATO ATTO, che dall'anno 2016 per il Comune di Paderno D'Adda è tornata ad essere applicata l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della Legge 27/12/2019, n. 160 è riservato allo Stato il gettito dello 0,76 per cento dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

PRESO ATTO che una quota del gettito dell'IMU del Comune di Paderno D'Adda, attualmente pari a € 108.029,21 sarà trattenuto dall'Agenzia delle Entrate e andrà a finanziare il

Fondo di Solidarietà Comunale FSC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267, allegati alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi come da allegato "A";

Con voti n.11 (undici) favorevoli, n.0 (zero) contrari e n.0 (zero) astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n.11 (undici) i Consiglieri presenti e n. 11 (undici) i Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2026 le aliquote ed esenzioni dell'**Imposta Municipale Propria IMU**, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui **al prospetto allegato "A", elaborato dal portale del federalismo fiscale**, per esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate ed al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese correnti di carattere ricorrente;
- 3) di confermare la detrazione di € 200,00 per le Unità immobiliari delle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 4) di dare atto che, con le predette aliquote e detrazioni, il gettito presunto da prevedere nel bilancio di previsione 2026 alla categoria 1.101.106 ammonta a € 625.000,00=
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1 gennaio 2026;
- 6) di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n.11 (undici) favorevoli, n.0 (zero) contrari e n.0 (zero) astenuti, espressi per alzata di

mano, essendo n.11 (undici) i Consiglieri presenti e n. 11 (undici) i Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIANPAOLO TORCHIO


Il Segretario Comunale
DOTT. VALERIO ESPOSITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
DOTT. VALERIO ESPOSITO



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2026.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 21-11-2025

Il Responsabile del Servizio
MANDELLI MARIA GRAZIA

Eventuali note:



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2026.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 21-11-2025

Il Responsabile del Servizio
MANDELLI MARIA GRAZIA

Eventuali note:



Comune di Paderno d'Adda

n° 40/2025

UFF. RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2026.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 14-01-2026 per giorni quindici consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'attoAtto.

Paderno D'Adda, li 14-01-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
GIOVANNA ELBA PIROVANO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,04%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,04%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2026.

Il **Sindaco** propone di trattare congiuntamente i punti n. 4, 5, 6, 7 e 8 all'o.d.g., collegati all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Non essendo obiezioni, si procede all'illustrazione congiunta dei predetti punti ma con distinte votazioni, con la redazione di un unico verbale allegato al punto 8 all'o.d.g. relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Terminata l'illustrazione e la discussione degli argomenti di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 dell'o.d.g., il **Sindaco** mette ai voti l'approvazione delle aliquote e detrazione IMU anno 2026.